

REGOLAMENTO DI USO DEL MARCHIO COLLETTIVO A.N.I.D.

Art. 1- Diritto all' uso del Marchio Collettivo

Il Marchio Collettivo di cui l'Associazione è titolare deve essere usato per contraddistinguere i servizi delle Aziende aderenti all'Associazione stessa in conformità alle norme contenute nel presente regolamento e volte ad assicurare:

- a) professionalità e buona qualità dei servizi per garantire la buona fede dei consumatori ed il prestigio dell'Associazione;
- b) piena ed effettiva rispondenza fra il tipo di servizio eseguito e quello proposto;
- c) uniformità dell'immagine grafica del Marchio Collettivo in tutte le sue possibili applicazioni,

Art. 2 - Compiti dell'Associazione

L'Associazione provvede allo studio, alla determinazione ed all'adozione dell'immagine grafica del Marchio Collettivo, nonché alla registrazione del medesimo. L'Associazione provvede altresì a dettare di volta in volta agli Associati le modalità e le prescrizioni secondo le quali il Marchio deve essere utilizzato, sempre attenendosi agli obiettivi di cui all'art. 1.

Art. 3 - Ambito di utilizzo del Marchio Collettivo

Il Marchio Collettivo è destinato a contraddistinguere i servizi realizzati dagli Associati in Italia ed all'estero, garantendone la professionalità ed il rispetto del Codice Deontologico dell'ANID e di analoghi impegni e protocolli nazionali ed internazionali che l'ANID adotterà e/o sottoscriverà.

Pertanto, non è ammessa, neppure agli Associati, l'applicazione del Marchio Collettivo su proprie intestazioni se non sottoscrivendo automaticamente tali impegni, protocolli, codici.

Art. 4 - Modalità di impiego del Marchio Collettivo

Il Marchio Collettivo deve essere sempre abbinato ad una Società, ad una firma, ad un nome, oppure ad un logo sociale che identifichi l'Impresa associata.

Art. 5 - Controllo sull'utilizzazione del Marchio Collettivo.

Da parte dell'Associazione, è devoluta al Collegio dei Probiviri la verifica della permanenza dei requisiti necessari per l'utilizzo del Marchio Collettivo, necessari al momento dell'adesione all'ANID, nonché la vigilanza

costante sulla conformità dei servizi prestati dalle Aziende associate.

Il Collegio dei Probiviri agirà su segnalazione del Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie competenze stabilite dall'art. 25 dello Statuto.

Contro il parere del Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso, così, come definito dallo stesso art. 12 c. 1 lett. f. dello Statuto.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono vincolanti sia per la valutazione dei requisiti qualitativi indispensabili per l'utilizzo del Marchio, sia per la valutazione dei comportamenti contrari al regolamento.

Art. 6 - Sanzioni.

In caso di constatata violazione o inadempienza circa l'utilizzo del Marchio Collettivo da parte delle Aziende Associate, con parere del Collegio dei Probiviri passato in giudicato a norma di quanto previsto nel precedente art. 5, il Consiglio Direttivo provvede a decretare l'esclusione dell'Associato, notificandola mediante lettera raccomandata sottoscritta dal Presidente dell'Associazione, dal Segretario Generale, dal Tesoriere e dal Presidente del Collegio dei Probiviri.

L'Associato escluso provvederà all'immediata restituzione del timbro recante il proprio numero associativo ed il Marchio Collettivo e cesserà comunque, dalla data di ricevimento della raccomandata, qualsiasi utilizzo del Marchio suddetto poiché, diversamente, il suo operato sarà perseguibile giudizialmente alla stregua di una qualsiasi contraffazione di Marchio.

Art. 7 - Disposizioni finali.

Il presente regolamento viene adottato in conformità a quanto previsto dallo Statuto dell'Associazione, costituendo, unitamente al Codice Deontologico, parte integrante.